

5 Giugno 2013, ore 07:57

Se c'è concreta coerenza con i principi della Convenzione dell'Aja Trust: stop alla riqualificazione da parte dell'AF

Non è possibile qualificare un trust come trasparente per il solo fatto che le beneficiarie siano state espressamente indicate come tali in sede di atto istitutivo se l'erogazione dei redditi alle stesse è affidata alla valutazione discrezionale del trustee.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA)

Con la sentenza n. 73/06/2013 del 21 maggio scorso, la CTP di Novara interviene nel dibattito relativo alla **corretta imputazione e tassazione dei redditi realizzati da un trust** allineandosi alla migliore dottrina e sancendo il principio per cui i beneficiari di un trust sono tassati per trasparenza solo se, oltre ad essere **individuati**, sono anche **titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione** di quella parte di reddito che viene loro imputata per trasparenza.

La questione, come noto, si è sviluppata dopo l'introduzione nel nostro ordinamento della legge Finanziaria per l'anno 2007 - legge n. 296/2006, che, modificando l'art. 73 TUIR, ha previsto i trust tra i **soggetti passivi IRES**.

In particolare, la novella legislativa ha distinto tra:

- **trust "trasparenti"**, con beneficiari individuati, i cui redditi vengono automaticamente imputati ai medesimi beneficiari per trasparenza (utilizzando il medesimo meccanismo previsto per le società di persone e per le società di capitale che, in possesso dei requisiti di legge, abbiano optato per tale regime) e
- **trust "opachi"**, senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo che, conseguentemente, provvede alla dichiarazione dei redditi ed alla liquidazione delle relative imposte come unico soggetto passivo, senza alcuna traslazione in capo ai beneficiari.

In caso di trust trasparente, invece, i redditi attribuiti **automaticamente** in favore dei beneficiari vengono qualificati come **redditi di capitale**, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera g-sexies, TUIR, come introdotto dalla legge n. 296/2006.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad emettere un accertamento nei confronti di un trust che aveva percepito dei dividendi poggiano su **due diverse tipologie di contestazioni**:

- da un lato cercando di far dichiarare l'**inesistenza fiscale del trust**, sulla base delle argomentazioni e considerazioni emesse a livello centrale dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 61/E del 2010, qualificandolo come **soggetto fittiziamente interposto**, con la conseguente tassazione dei dividendi alla stregua di utili da partecipazione ex art. 47 TUIR direttamente in capo alle beneficiarie ("L'ufficio ha disconosciuto al Trust la qualità di soggetto passivo [...], affermandone la natura effettiva di soggetto interposto fittiziamente");
- dall'altro riqualificando il trust "opaco" in "trasparente" con la conseguente imputazione dei redditi per trasparenza in capo alle beneficiarie indipendentemente dall'effettiva percezione ("L'ufficio ribadiva che il Trust così come configurato con la chiara individuazione dei soggetti beneficiari [...] ai fini fiscali dovesse essere qualificato come trasparente con la conseguente applicabilità dell'art. 73 TUIR in ordine all'imputazione dei redditi, indipendentemente dall'effettiva percezione").

I giudici piemontesi hanno **rigettato entrambe le contestazioni** dell'Amministrazione finanziaria attraverso un'**analisi dettagliata e concreta dell'atto istitutivo del trust** e della sua legittimità alla luce della **Convenzione internazionale sulla legge applicabile ai trusts** e sul loro riconoscimento adottata all'Aja il 1° luglio del 1985, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, e sancendo che:

- la possibilità per i disponenti di modificare i beneficiari è **funzionale ad esigenze di flessibilità** in ambito familiare e successorio, onde tenere conto dell'evoluzione degli eventi nel tempo e la stessa eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla migliore dottrina;
- la possibilità di ottenere l'anticipata estinzione del trust non è libera, deve essere congiunta e comunque non è costituita statutariamente come diritto;
- le manifestazioni di volontà (desideri) delle disponenti non sono vincolanti per il trustee che deve comunque aver riguardo alle finalità del trust;

- l'ampiezza dei poteri del guardiano concerne, in sostanza, la facoltà di esprimere in ordine a particolari atti, analogamente a quanto accade anche in ambito societario;

- la revocabilità del trustee può essere giustificata dalla lunga durata prevista per il trust stesso e dall'opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato.

In sostanza, quindi, il giudice ha accertato come il trust oggetto di verifica fosse dotato delle caratteristiche essenziali di legge (autonomia del trustee e segregazione patrimoniale) e che i rilievi formulati dall'ufficio non fossero comunque tali da poterne inficiare la soggettività fiscale riqualificandolo quale mero soggetto interposto; parimenti, la mera indicazione nominativa delle beneficiarie non era idonea alla riqualificazione del trust da opaco a trasparente in presenza di un clausola dell'atto istitutivo che, comunque, subordinava l'erogazione di redditi in favore delle beneficiarie alla valutazione discrezionale del trustee.

Da ultimo, particolarmente apprezzabile la considerazione del giudice in merito alla assoluta irrilevanza della dichiarazione di titolarità effettiva rilasciata ai fini della normativa anti-riciclaggio atteso che il concetto di beneficiario economico previsto da tale disciplina è un concetto completamente diverso rispetto al concetto di beneficiario previsto dal diritto dei trust e la mera "omonimia" non può mettere sullo stesso piano i due concetti.

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione tributaria provinciale Novara, sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 73

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co
Sviluppato da [OS3 srl](#)